



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLE
“OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE”**

Indice e sommario

5.	Regolamento “Operazioni con Parti Correlate”	3
5.1.	Premessa	3
5.2.	Nozione di Parte Correlata.....	4
5.3.	Operazioni di Maggiore Rilevanza	5
5.4.	Requisiti di indipendenza.....	6
5.5.	Procedure per le Operazioni con Parti Correlate	6
5.5.1.	Procedura per OPC di Minore Rilevanza	6
5.5.2.	Procedura per OPC di Maggiore Rilevanza.....	8
5.5.3.	Procedure di competenza assembleare.....	9
5.5.4.	Procedure per operazioni di società controllate.....	10
5.6.	Casi di esclusione e di esenzione	10
5.7.	Obblighi di informazione funzionali all’individuazione delle Parti Correlate.....	12
5.8.	Coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall’art. 154-bis del TUF	12
	Allegato 1 - Obblighi informativi della Società.....	13

5. Regolamento “Operazioni con Parti Correlate”

Il presente regolamento (“**Regolamento OPC**”) è stato approvato nella riunione del 12 novembre 2010 dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (“**Banca Profilo**” o la “**Società**”), società quotata del Gruppo Bancario Banca Profilo soggetta a direzione e coordinamento della capogruppo Arepo BP S.p.A., ai sensi dell’art. 2391-*bis* c.c., del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (“**Regolamento Consob**”), nonché dell’art. 9.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (“**Codice di Autodisciplina**”).

Il Regolamento OPC:

- entra in vigore dal 1° gennaio 2011;
- è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione (“**CDA**”), secondo le modalità previste dal Regolamento Consob e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ed è pubblicato nella sezione *Investor Relation* del sito Internet della Società www.bancaprofilo.it.

5.1. Premessa

Il Regolamento OPC individua i principi ai quali Banca Profilo si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate da Banca Profilo, direttamente o per il tramite di società da essa controllate.

La Società adempie, inoltre, agli obblighi di informazione e trasparenza previsti dal Regolamento Consob (per comodità di lettura, tali obblighi sono elencati sinteticamente nell’[Allegato 1 - Obblighi informativi della Società](#) del presente Regolamento OPC).

La Società si doterà altresì di Istruzioni Operative che conterranno regole tecnico – operative di dettaglio con riferimento all’attribuzione di specifici compiti e alla previsione di sistemi di coordinamento nell’ambito dell’organigramma societario, volte a garantire una corretta implementazione del sistema complessivo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate.

Ai fini del presente Regolamento OPC, per operazione con parti correlate (“**OPC**”) si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate (come definite all’articolo [5.2. Nozione di Parte Correlata](#) che segue), indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:

- le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate (come definite all’articolo [5.2 Nozione di Parte Correlata](#) che segue);
- ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche (salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento

Consob e salve le esenzioni di cui al successivo articolo [5.6. Casi di esclusione e di esenzione](#)).

Ai fini dell'individuazione delle OPC ai sensi del presente Regolamento OPC, gli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sulla osservanza del Regolamento OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.

Il CDA, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente, con cadenza almeno triennale, l'efficacia del Regolamento OPC e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione dello stesso.

5.2. Nozione di Parte Correlata

5.2.1. Salvo quanto indicato al successivo paragrafo 5.2.2., la nozione di parte correlata ai fini del presente Regolamento OPC è conforme a quanto previsto dall'Allegato 1 del Regolamento Consob, e, pertanto, un soggetto è qualificato come parte correlata alla Società ("**Parte Correlata**") se:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo rispetto alla Società;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata della Società;
- c) è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante;
- d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

5.2.2. Nel presente Regolamento OPC, tutte le parole e/o espressioni non espressamente definite e rilevanti ai fini dell'individuazione delle Parti Correlate, o delle definizioni funzionali all'identificazione delle stesse, hanno il medesimo significato di quello attribuito loro ai sensi del Regolamento Consob e dei suoi allegati, salvo quanto di seguito precisato:

- in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento Consob, con esclusivo riferimento alle partecipazioni detenute in società con azioni quotate in mercati regolamentati, si presume sussistere l'esercizio di una influenza notevole in caso di detenzione,

direttamente od indirettamente, di una quota pari o superiore al 10% dei diritti di voto di tale società quotata.

5.3. Operazioni di Maggiore Rilevanza

5.3.1. Ai fini del presente Regolamento OPC, per OPC di maggiore rilevanza (“**OPC di Maggiore Rilevanza**”), si intendono le seguenti OPC:

- i) le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza (come definiti al paragrafo 5.3.2 che segue), applicabili a seconda della specifica operazione, superi il 5%;
- ii) le OPC con la società controllante quotata (ove ve ne sia una), o con soggetti correlati a quest’ultima che risultino a loro volta correlati anche a Banca Profilo, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza (come di seguito definiti) risulti superiore a 2,5%.

5.3.2. Ai fini dell’individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi del presente Regolamento OPC, si applicano gli indici di rilevanza previsti dal Regolamento Consob. In particolare, salvo che non intervenga una modifica del Regolamento Consob, si applicano i seguenti indici (“**Indici di Rilevanza**”):

- i) **indice di rilevanza del controvalore:** individua il rapporto tra il controvalore dell’OPC e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato da Banca Profilo.

Se le condizioni economiche dell’OPC sono determinate, il controvalore dell’OPC è:

- a) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- c) per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell’OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo;

- ii) **indice di rilevanza dell’attivo:** individua il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’OPC e il totale attivo di Banca Profilo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato da Banca Profilo. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’OPC.

Per OPC di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell’attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
- b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per OPC di acquisizione e cessione di attività diverse dalle partecipazioni sociali, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività a seguito dell'operazione;
- b) in caso di cessioni, il valore contabile attribuito all'attività prima dell'operazione;
- iii) **indice di rilevanza delle passività:** individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Banca Profilo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato, pubblicato da Banca Profilo. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività inerenti alla società o al ramo d'azienda acquisiti.

5.3.3. Tutte le OPC che non possano essere definite come OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi dei precedenti paragrafi 5.3.1 e 5.3.2 sono definite, ai fini del presente Regolamento OPC, come OPC di minore rilevanza ("**OPC di Minore Rilevanza**"), fermo restando che non rientrano nella definizione di OPC di Maggiore Rilevanza né di OPC di Minore Rilevanza le operazioni che ricadono nei casi di esclusione e di esenzione di cui al successivo articolo [5.6. Casi di esclusione e di esenzione](#).

5.4. Requisiti di indipendenza

Ai fini del presente Regolamento OPC, si considerano amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina. Non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società che esercita attività di direzione e coordinamento su Banca Profilo, in conformità con gli orientamenti espressi dalla Consob (cfr. Comunicazione Consob n. DEM/10046789 del 20/5/2010).

5.5. Procedure per le Operazioni con Parti Correlate

5.5.1. Procedura per OPC di Minore Rilevanza

La procedura di seguito illustrata, salvo quanto diversamente previsto in via espressa nel presente paragrafo o nel successivo paragrafo [5.5.2. Procedura per OPC di Maggiore Rilevanza](#), si applica esclusivamente alle OPC di Minore Rilevanza.

5.5.1.1 L'approvazione delle OPC di Minore Rilevanza spetta al CDA o agli organi delegati che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC di Minore Rilevanza sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù di deliberazione del CDA di Banca Profilo (i "**Delegati**").

5.5.1.2 I Delegati, ove lo ritengano opportuno, possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del CDA le OPC di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti ai sensi del paragrafo 5.5.1.1.

5.5.1.3. In ogni caso, le OPC di Minore Rilevanza sono approvate previo parere non vincolante di un comitato composto da tre amministratori, esclusivamente non esecutivi e non correlati e in maggioranza indipendenti (“**Comitato OPC Minori**”). Il Comitato OPC Minori ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a Euro 5.000 per ciascuna OPC di Minore Rilevanza.

5.5.1.4. Nel caso in cui uno o più dei componenti del Comitato OPC Minori risultino correlati rispetto ad una determinata OPC, essi - ove possibile - saranno sostituiti, con riferimento a tutti gli adempimenti relativi a tale OPC, da uno o più degli altri amministratori indipendenti non correlati, in ordine di anzianità, o, nel caso in cui il componente da sostituire sia un amministratore non esecutivo e non correlato (ma non indipendente), dal più anziano degli altri amministratori non esecutivi e non correlati.

Qualora, non siano in carica almeno due amministratori indipendenti e, quindi, il Comitato OPC Minori non possa essere costituito, ovvero nel diverso caso in cui, rispetto ad una determinata OPC, non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, e il Comitato OPC Minori non possa, quindi, operare, le funzioni e facoltà del Comitato OPC Minori verranno attribuite all’unico amministratore indipendente non correlato, o, in subordine, al Collegio Sindacale, o ad un esperto indipendente. A tali soggetti si applicano *mutatis mutandis* tutte le previsioni del presente paragrafo che fanno riferimento al Comitato OPC Minori.

5.5.1.5. Il parere non vincolante del Comitato OPC Minori dovrà avere ad oggetto l’interesse della Società al compimento dell’operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale dell’amministratore delegato. Qualora l’OPC sia influenzata dalla capogruppo Arepo BP nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, il parere dovrà anche recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell’operazione, avuto riguardo alla suddetta attività della capogruppo, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette ad eliminare integralmente il danno derivante dalla singola OPC. I componenti del Comitato OPC Minori saranno chiamati a votare in linea con le disposizioni previste in un apposito regolamento che lo stesso Comitato OPC Minori avrà cura di approvare nella prima riunione utile successiva alla sua costituzione. Il Comitato OPC Minori esprime il proprio parere non vincolante almeno 1 giorno prima della data prevista per l’approvazione dell’operazione.

5.5.1.6. Almeno 5 giorni prima della data prevista per l’approvazione dell’operazione, all’organo competente a deliberare sull’OPC di Minore Rilevanza (i.e., Delegati o CDA, a seconda dei casi) e al Comitato OPC Minori sono fornite informazioni complete ed adeguate in merito alla specifica operazione da approvare, ivi incluse, in particolare, le informazioni relative alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell’operazione, alle condizioni (anche economiche) per la realizzazione, all’interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società. Entro lo stesso termine, è fornita ai predetti organi tutta la documentazione inerente la specifica OPC di Minore Rilevanza in possesso dei soggetti e/o organi coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria. Le informazioni e la documentazione acquisite successivamente al suddetto termine di 5 giorni prima della data prevista per l’approvazione dell’operazione, sono fornite ai predetti organi non appena possibile e comunque entro 1 giorno dalla loro acquisizione.

5.5.1.7. I Delegati o il CDA (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all’esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza, e forniscono tutta la documentazione

necessaria ad una chiara rappresentazione delle OPC stesse al CDA (esclusivamente nel caso dei Delegati), al Collegio Sindacale e al Comitato OPC Minori.

5.5.1.8. Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione delle OPC di Minore Rilevanza sono adeguatamente motivati in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni per la Società (se del caso, anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento). Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

5.5.1.9. Qualora il Comitato OPC Minori o alcuno dei soggetti chiamati a rilasciare un parere ai sensi del paragrafo 5.5.1.4 secondo capoverso, abbia rilasciato un parere negativo sulle OPC di Minore Rilevanza, Banca Profilo (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) mette a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle OPC di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il suddetto parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet di Banca Profilo.

5.5.2. Procedura per OPC di Maggiore Rilevanza

5.5.2.1. La competenza a deliberare in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza spetta esclusivamente al CDA, che delibera all'esito di un esame approfondito delle operazioni e dei loro elementi caratteristici, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.5.2.2. Tale esame deve essere supportato dalla documentazione sufficiente per illustrare le ragioni delle relative OPC, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse OPC sono concluse (se del caso, anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento).

5.5.2.2. In relazione alle OPC di Maggiore Rilevanza il CDA delibera con un *quorum* rafforzato, in modo che ove non vi sia il voto favorevole del o degli amministratore/i indipendenti non correlati presenti in Consiglio, l'operazione non possa essere approvata. Gli amministratori indipendenti hanno la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società. Nel caso in cui non vi sia, rispetto ad una singola operazione, alcun amministratore indipendente non correlato, il CDA approva l'OPC di Maggiore Rilevanza previo parere non vincolante del Collegio Sindacale o di un esperto indipendente.

5.5.2.3. Un comitato composto esclusivamente da (almeno tre) amministratori indipendenti non correlati ("**Comitato OPC Maggiori**"), o uno o più componenti dallo stesso delegati, partecipa alla fase delle trattative e alla fase istruttoria relativa alle OPC di Maggiore Rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. A tal fine, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del paragrafo 5.5.1.6 che precede (applicabile in virtù del rinvio contenuto nel paragrafo 5.5.2.5 che

segue), nel caso di OPC di Maggiore Rilevanza, non appena sia stata avviata la fase delle trattative negoziali, il Delegato che ha avviato le trattative o, a seconda dei casi, il CDA (nella persona del suo presidente o di uno qualsiasi dei suoi componenti) informa il Comitato OPC Maggiori della trattativa avviata e fornisce allo stesso tutta la documentazione e le informazioni di cui sia in possesso. Durante la fase delle trattative e la fase istruttoria, il Comitato OPC Maggiori deve essere costantemente e prontamente aggiornato per iscritto in relazione all'evolversi delle trattative e all'eventuale mutamento di condizioni, termini e/o caratteristiche essenziali dell'operazione. Nel caso in cui uno o più dei componenti del Comitato OPC Maggiori risultino correlati rispetto ad una determinata OPC, essi – ove possibile – saranno sostituiti, con riferimento a tutti gli adempimenti relativi a tale OPC, da uno o più degli altri amministratori indipendenti non correlati, in ordine di anzianità. Nel caso in cui non vi siano, rispetto ad una determinata operazione, almeno tre amministratori indipendenti non correlati, e il Comitato OPC Maggiori non possa, quindi, operare, si applica il successivo paragrafo 5.5.2.4.

5.5.2.4. Nel caso in cui non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, e non possa, pertanto, essere costituito il Comitato OPC Maggiori, partecipano alle trattative e alla fase istruttoria, secondo le modalità indicate al paragrafo 5.5.2.3 che precede, gli amministratori indipendenti e non correlati presenti o, in loro assenza, il Collegio Sindacale o un esperto indipendente.

5.5.2.5. Si applicano, *mutatis mutandis*, le previsioni contenute nei paragrafi 5.5.1.6 e 5.5.1.7, 5.5.1.8 che precedono.

5.5.2.6. In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate da Banca Profilo, la Società predispone (ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF) un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob, secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento Consob stesso. Banca Profilo predispone il suddetto documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a Banca Profilo stessa, operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali - pur non essendo qualificabili singolarmente quali OPC di Maggiore Rilevanza - superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza individuate ai sensi dell'articolo [5.3. Operazioni di Maggiore Rilevanza](#) del presente Regolamento OPC.

5.5.3. Procedure di competenza assembleare

5.5.3.1 Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applica la procedura menzionata, rispettivamente, al paragrafo [5.5.1. Procedura per OPC di Minore Rilevanza](#) e al paragrafo [5.5.2. Procedura per OPC di Maggiore Rilevanza](#).

5.5.4. Procedure per operazioni di società controllate

5.5.4.1. Nel caso in cui Banca Profilo esamini preventivamente o approvi, operazioni poste in essere da società controllate, italiane o estere, del Gruppo Banca Profilo, con Parti Correlate a Banca Profilo, si applicano le seguenti regole procedurali:

- in relazione ad OPC di Minore Rilevanza, il Delegato esamina o approva l'OPC della società controllata, avendo cura di richiedere un preventivo parere non vincolante al Comitato OPC Minori o, in mancanza, al singolo amministratore indipendente non correlato o, in via subordinata, al Collegio Sindacale o ad un esperto indipendente, e di informare l'organo amministrativo competente della società controllata in merito alle risultanze di tale parere;
- in relazione ad OPC di Maggiore Rilevanza, il Delegato sottopone all'esame del CDA della Società l'OPC della società controllata, richiede il parere non vincolante al Comitato OPC Maggiori o, in mancanza, al/i singolo/i amministratore/i indipendente/i non correlato/i o, in via subordinata, al Collegio Sindacale o ad un esperto indipendente e informa l'organo amministrativo competente della società controllata in merito alle risultanze di tale parere.

5.6. Casi di esclusione e di esenzione

5.6.1. Le procedure previste nell'articolo [5.5. Procedure per le Operazioni con Parti Correlate](#) che precede non si applicano:

- i) alle deliberazioni assembleari dei compensi degli amministratori ai sensi dell'art. 2389 comma 1, c.c.;
- ii) alle deliberazioni consiliari in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c.;
- iii) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 c.c. relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- iv) alle OPC il cui controvalore risulti inferiore ad Euro 200.000 ("**OPC Esigue**"), in applicazione del criterio di cui al secondo capoverso del paragrafo 5.3.2 (i) che precede;
- v) alle OPC da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza ovvero alle operazioni da realizzare sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

5.6.2. Inoltre, sono escluse dalla disciplina contenuta nel presente Regolamento OPC, salvi gli obblighi informativi previsti dall'art. 5, comma 8 del Regolamento Consob:

- i) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("**TUF**"), destinati ad esponenti aziendali e/o dirigenti con responsabilità strategiche e/o ad altri soggetti comunque qualificabili quali Parti Correlate, nonché le relative operazioni esecutive;

- ii) le deliberazioni (diverse da quelle che sono già escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento Consob, ai sensi dell'art. 13, comma 1 dello stesso) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - a. la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - b. nella definizione della politica di remunerazione, sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - c. sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea [la politica di remunerazione] o una relazione che illustri la stessa;
 - d. la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- iii) le OPC Standard, come definite al successivo paragrafo 5.6.3 e secondo quanto ivi previsto;
- iv) nei limiti in cui ciò sia consentito dalla regolamentazione speciale applicabile alla Società in qualità di soggetto che esercita l'attività bancaria, le OPC con o tra società controllate (anche congiuntamente) da Banca Profilo, nonché le OPC con società collegate, purché nelle società controllate o collegate controparti dell'OPC non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. A tal fine, si considerano significativi gli interessi di Parti Correlate definiti tali con apposita delibera del CDA.

5.6.3. Ai fini del presente Regolamento OPC, si intendono OPC ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* ("**OPC Standard**") le OPC che rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui Banca Profilo sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo. In ogni caso, in relazione alle OPC Standard che eccedano le soglie di rilevanza di cui al paragrafo 5.3.1 (applicando i criteri indicati al paragrafo 5.3.2), Banca Profilo adempie ai seguenti obblighi informativi:

- i) comunica alla Consob la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esenzione, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, o dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, o dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;
- ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob, quali tra le OPC soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista al paragrafo 5.6.1 (iv) che precede.

5.6.4. Qualora ad una operazione con parti correlate si applichi l'art. 136 del Testo Unico Bancario, rimangono ferme le modalità deliberative rafforzate ivi previste (i.e. unanimità in consiglio di amministrazione, voto favorevole di tutti i membri dell'organo di controllo, eventuale approvazione da parte della capogruppo) e non si applicano, pertanto, le previsioni del Regolamento Consob in materia di pareri e di esperti indipendenti (art. 7, comma 1, lett. a), b), d), g) e art. 8, comma 1, lett. a), c), d) e comma 2).

5.7. Obblighi di informazione funzionali all'individuazione delle Parti Correlate

5.7.1. Anche in considerazione dell'obbligo previsto dall'art. 4, comma 8, del Regolamento Consob, annualmente, e almeno entro 45 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, tutti i soggetti indicati all'art. 114, comma 5 TUF, e, in particolare, i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società del Gruppo Banca Profilo e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

- i) controllano – anche congiuntamente con altri soggetti - la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; o
- ii) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

che siano Parti Correlate, trasmettono per iscritto alla Società ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

5.7.2. Qualsivoglia variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmessi sarà tempestivamente comunicata per iscritto alla Società dai predetti soggetti entro 10 giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

5.7.3. Per l'attuazione del Regolamento OPC, la Società predispone, e tiene costantemente aggiornato, sulla base delle evidenze reperibili e delle dichiarazioni ricevute, un elenco delle Parti Correlate (eventualmente, anche in formato elettronico), che viene portato a conoscenza delle strutture centrali e periferiche della Società e delle società del Gruppo Banca Profilo.

5.8. Coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'art. 154-bis del TUF

5.8.1. In occasione delle informazioni di cui al paragrafo 5.5.1.7. che precede - anche in quanto applicabile in virtù del rinvio contenuto nel paragrafo 5.5.2.5.-, gli organi ivi indicati forniscono le medesime informazioni al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del TUF.

Allegato 1 - Obblighi informativi della Società

Il presente allegato costituisce una sintesi per comodità di lettura dei principali obblighi informativi della Società ai sensi del Regolamento Consob cui si rinvia per una corretta comprensione ed applicazione degli stessi.

- **Obbligo di trasparenza primario e generale** (Art. 4, comma 7 del Regolamento Consob)

“Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet delle società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis c.c.”

- **OPC di Maggiore Rilevanza** (Art. 5, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento Consob)

- ❖ Per ciascuna OPC di Maggiore Rilevanza – o per più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente superino gli Indici di Rilevanza indicati nel paragrafo 5.3.2 del Regolamento OPC – deve essere redatto un documento informativo specifico da mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 19971/1999, entro 7 giorni (o 15 giorni in caso di cumulo):
 - dall'approvazione dell'operazione ovvero della proposta da sottoporre all'assemblea (nel caso di operazioni di competenza assembleare);
 - dalla conclusione del contratto, anche preliminare (nel caso in cui l'organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale).
- ❖ Il documento informativo deve contenere almeno le informazioni indicate nell'Allegato 4 al Regolamento Consob, e deve riportare in allegato gli eventuali pareri del Comitato OPC Maggiori e degli esperti indipendenti (salva la facoltà di pubblicare sul *sito internet* della Società entro il medesimo termine).
- ❖ La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob il documento informativo e i pareri mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Consob n. 19971/1999.
- ❖ Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Consob n. 19971/1999, essa può pubblicare un unico documento. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, (presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti), nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

- **OPC di Minore Rilevanza** (Art. 7, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob)

Nel caso di OPC di Minore Rilevanza approvate in presenza di un parere negativo del Comitato OPC Minori, fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 19971/1999, un documento informativo trimestrale (entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) contenente:

- informazioni essenziali sulle operazioni approvate nonostante il parere negativo degli amministratori indipendenti;
- indicazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere negativo;
- in allegato, il parere negativo stesso (in alternativa tale parere può essere pubblicato sul sito internet della società entro lo stesso termine).

▪ **Informazione periodica** (Art. 5, comma 8, del Regolamento Consob)

- ❖ Ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, la Società fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:
 - sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - sulle altre eventuali singole operazioni con Parti Correlate (come definite ai sensi dell'art. 2427, comma 2, c.c.) concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società;
 - su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società nel periodo di riferimento.
- ❖ L'informazione sulle singole OPC di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

▪ **Operazioni con Parti Correlate e comunicato ex art. 114 TUF** (Art. 6 del Regolamento Consob)

Qualora un'OPC sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione, l'indicazione che essa è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione; l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti.

Inoltre, in particolare nei casi in cui la Società non pubblichi il documento informativo per OPC di Maggiore Rilevanza, sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza sia perché si applicano i casi e le facoltà di esclusione previsti dal Regolamento Consob, nel comunicato ex art. 114 TUF sono contenute almeno le seguenti informazioni:

- le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.);
- le motivazioni economiche dell'operazione;
- una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
- le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in

cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro;

- l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.